



Bruxelles, 11.6.2014
COM(2014) 226 final

2014/0128 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che determina la composizione del Comitato delle regioni

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che il numero dei membri del Comitato delle regioni (in appresso il "Comitato") non sia superiore a 350.

Fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la composizione del Comitato era stabilita nei trattati. Adesso, il secondo comma dell'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.

L'articolo 8 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie ha mantenuto la composizione del Comitato così come era stata stabilita dall'articolo 263 del trattato CE "fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea". Dal 1° luglio 2013, la composizione del Comitato è stata adattata dall'articolo 24, paragrafo 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia. L'articolo 24, paragrafo 2, di detto atto prevede che il numero dei membri del Comitato sia "temporaneamente aumentato a 353 per tenere conto dell'adesione della Croazia per il periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato durante il quale la Croazia aderisce all'Unione o, se precedente, fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305, secondo comma, del TFUE".

L'attuale mandato del Comitato verrà a scadenza il 31 gennaio 2015. È pertanto necessario che il Consiglio adotti la decisione sulla composizione del Comitato prima di avviare la procedura per il rinnovo del Comitato per il periodo 2015-2020.

È opportuno ricordare che l'articolo 300, paragrafo 5, del TFUE prevede che le regole relative alla natura della composizione degli organi consultivi siano "riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni a tal fine".

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

Il 6 ottobre 2010 il Comitato delle regioni ha adottato un documento dal titolo "Raccomandazioni alla Commissione europea e al Consiglio sulla futura composizione del Comitato delle regioni dell'Unione europea"¹. Detto documento raccomanda un metodo permanente "per il trasferimento di seggi per fare fronte alle esigenze derivanti da futuri allargamenti, e in base al quale tutte le delegazioni, a cominciare dalle più piccole, cedrebbero un seggio, finché non si sia raggiunto il numero di seggi necessario per far fronte alle esigenze dell'allargamento in questione. In occasione di ogni nuovo allargamento il processo riprenderebbe, a cominciare dalla delegazione che segue in ordine ascendente. Nessuna delegazione dovrebbe tuttavia essere ridotta a meno di cinque membri, al fine di salvaguardare la proporzionalità, il pluralismo e la solidarietà tra le delegazioni".

Secondo il Comitato, inoltre, i principi da esso stabiliti "dovrebbero tradursi nell'introduzione di una soglia minima di membri, da fissare a cinque membri per lo Stato membro meno popolato, e di un tetto massimo di 24 membri per lo Stato membro più popolato".

La Commissione ha anche tenuto conto dei pareri trasmessi da alcuni Stati membri che si sono espressi a favore di un numero più elevato di seggi per gli Stati membri più popolati,

¹ Comitato delle regioni, R/CdR 137/2010 fin, "Raccomandazioni alla Commissione europea e al Consiglio sulla futura composizione del Comitato delle regioni dell'Unione europea", 6 ottobre 2010.

nonché dei pareri formulati nei protocolli della Convenzione europea (2002-2003) e dei contributi a quest'ultima.

Dopo la conferenza intergovernativa che ha adottato il testo del trattato di Lisbona, inoltre, non si è verificata alcuna evoluzione economica, sociale o demografica che giustificerebbe un cambiamento significativo nella natura della composizione del Comitato. Pertanto, l'attuale proposta si limita a stabilire il numero dei membri del Comitato per ciascuno Stato membro.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1 Base giuridica

La proposta si basa sul secondo comma dell'articolo 305 del TFUE, che prevede che la composizione del Comitato sia determinata da una decisione unanime del Consiglio.

3.2 Illustrazione della proposta

A seguito dell'adesione della Croazia, l'attuale composizione del Comitato non può essere mantenuta integralmente di là della durata del mandato degli attuali membri, in quanto risulterebbe superiore al numero massimo di seggi previsto dal trattato.

I trattati non contengono disposizioni circa le modalità di composizione del Comitato economico e sociale né del Comitato delle regioni, nel rispetto del numero massimo di 350 membri. Ciò è in contrasto con i criteri di composizione del Parlamento europeo che sono stabiliti all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea. Mentre il Parlamento è composto da rappresentanti eletti direttamente dai cittadini dell'Unione, il Comitato è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali (articolo 300, paragrafo 3, del TFUE). L'obiettivo principale dovrebbe quindi consistere nel garantire che le collettività regionali e locali abbiano voce in capitolo nel Comitato, piuttosto che stabilire un collegamento diretto con il numero di abitanti degli Stati membri.

La Commissione è del parere che l'attuale equilibrio nella composizione del Comitato dovrebbe essere mantenuto nella massima misura possibile, in quanto è il risultato di diverse conferenze intergovernative.

Pertanto, si propone di limitare quanto più possibile le modifiche, di ridurre il numero attuale di seggi assegnati a uno Stato membro di un'unità al massimo e, nel rispetto del criterio che prevede un numero minimo di cinque seggi per Stato membro (il numero attuale di seggi per Malta), necessario per consentire la partecipazione dei membri di ciascuno Stato membro all'intero ventaglio di attività del Comitato, di applicare tali riduzioni in primo luogo agli Stati membri meno popolati (Lussemburgo, Cipro ed Estonia).

La Commissione adotta la presente proposta parallelamente alla proposta relativa alla composizione del Comitato economico e sociale. Il parallelismo nella ripartizione dei seggi fra gli Stati membri nei due Comitati deve essere mantenuto.

La Commissione non ritiene opportuno stabilire una metodologia intesa a predeterminare la redistribuzione dei seggi in caso di adesione di un nuovo Stato membro, dato che il trattato prevede un riesame periodico e non stabilisce criteri su cui eventualmente basare un metodo permanente.

3.3 Entrata in vigore

Si propone che il Consiglio rinvi l'entrata in vigore della presente decisione fino al giorno successivo alla data di cessazione dell'attuale mandato del Comitato. In caso contrario, l'articolo 24, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia implicherebbe che l'aumento temporaneo a 353 membri cesserebbe di essere legale a partire dalla data di entrata in vigore.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che determina la composizione del Comitato delle regioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 300, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che il Comitato delle regioni sia composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta.
- (2) L'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio determini la composizione del Comitato delle regioni. Il numero dei suoi membri non può essere superiore a 350.
- (3) Il 6 ottobre 2010 il Comitato delle regioni ha adottato un documento dal titolo "Raccomandazioni alla Commissione europea e al Consiglio sulla futura composizione del Comitato delle regioni dell'Unione europea"².
- (4) L'attuale equilibrio nella composizione del Comitato delle regioni dovrebbe, nella misura del possibile, essere mantenuto, poiché è il risultato di diverse conferenze intergovernative.
- (5) Per consentire che il Comitato delle regioni sia composto conformemente all'articolo 24 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia fino alla fine del mandato degli attuali membri, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe essere rinviata fino a tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I membri del Comitato delle regioni sono distribuiti come segue:

Belgio	12
Bulgaria	12
Repubblica ceca	12
Danimarca	9
Germania	24

² CdR 137/2010 fin.

Estonia	6
Irlanda	9
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Croazia	9
Italia	24
Cipro	5
Lettonia	7
Lituania	9
Lussemburgo	5
Ungheria	12
Malta	5
Paesi Bassi	12
Austria	12
Polonia	21
Portogallo	12
Romania	15
Slovenia	7
Slovacchia	9
Finlandia	9
Svezia	12
Regno Unito	24.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data di cessazione del mandato degli attuali membri del Comitato delle regioni.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*